

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ARIOSTO, FALLUCCHI, FINESTRA, CENGARLE, SIGNORI, TOLOMELLI, FONTANARI e VENTURI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1982

Proroga del termine previsto dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1980, n. 865, istitutiva di una Commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 8 agosto 1977, n. 596, istituì una Commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti, assegnando ad essa il termine di un anno per la presentazione della relazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati. Con legge 21 dicembre 1978, n. 837, tale termine fu prorogato di un anno. Tuttavia i lavori della Commissione si interruppero a causa della fine anticipata della VII legislatura.

Il Parlamento dell'VIII legislatura, con legge 18 dicembre 1980, n. 865, ha nuovamente istituito una Commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti con i compiti, i poteri, i limiti e le modalità di organizzazione e funzionamento già previsti per la Commissione costituita sulla base della citata legge 8 agosto 1977, n. 596.

Ai fini dell'attività della nuova Commissione d'inchiesta, la legge istitutiva ha fat-

to salvi « gli atti compiuti » dalla Commissione precedente e ha dato per acquisiti « la documentazione ed ogni altro elemento istruttorio da essa raccolto »; inoltre ha stabilito che i lavori della Commissione si concludano presentando la relazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati « entro il termine di un anno a decorrere dalla data del suo insediamento », avvenuto il 5 marzo 1981.

Considerata l'ampiezza e la complessità della materia dell'inchiesta ed atteso che per il 5 marzo 1982, in cui scadrà il termine, la Commissione non potrebbe concludere esaurientemente i propri lavori, dovendo anche procedere ad ulteriori audizioni ed al meditato esame della vasta documentazione agli atti, si appalesa la necessità che la Commissione stessa goda di un ulteriore periodo di tempo utile all'espletamento dei suoi compiti istituzionali. Pertanto si rende realisticamente necessaria la proroga di 8 mesi dell'originario termine per riferire al Parlamento.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1980, n. 865, istitutiva della Commissione di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti, è prorogato al 5 novembre 1982.

## Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.